



QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

2

Collana diretta da Carlo Bitossi

Genova e Torino.  
Quattro secoli di incontri e scontri

Nel bicentenario dell'annessione della Liguria  
al Regno di Sardegna

a cura di  
Giovanni Assereto, Carlo Bitossi e Pierpaolo Merlin



Con la collaborazione della Deputazione Subalpina di Storia Patria

GENOVA 2015

*Referees:* i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo: <http://www.storiapatriagenova.it/ref.asp>

*Referees:* the list of the peer reviewers is regularly updated at URL: <http://www.storiapatriagenova.it/ref.asp>

I saggi pubblicati in questo volume sono stati sottoposti in forma anonima ad almeno un referente.

All articles published in this volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

*Uno statuto privilegiato o una moderata piemontesizzazione? Legislazione e giustizia nel Genovesato sabaudo dei primi anni della Restaurazione*

Lorenzo Sinisi

1. *Premessa*

Come è stato più volte sottolineato, fra le persone che ebbero a rallegrarsi maggiormente dell'annessione della Liguria alla Francia, perfezionata nel giugno del 1805 a seguito di un plebiscito-farsa, vi fu senza dubbio Vittorio Emanuele I, allora re di Sardegna in senso stretto perché, persi i domini di terraferma, conservava in quel momento solo l'isola divenuta rifugio sicuro della dinastia sotto la protezione britannica. In tempi nei quali era difficile prevedere una disfatta di Napoleone, egli aveva ottenuto esplicite promesse dai coalizzati circa un futuro ingrandimento verso il mare dei suoi antichi stati: perciò non poteva che essere soddisfatto di un'annessione che riconosceva come la Liguria fosse il porto naturale del Piemonte, da cui essa non poteva rimanere divisa<sup>1</sup>.

Fu quindi solo la mossa avventata di un singolare personaggio quale Lord William Bentinck a ritardare di qualche mese l'attuazione di tale disegno, ritornato di grande attualità con il collasso dell'Impero napoleonico: mentre il comandante delle truppe britanniche in Italia, decretata la fine del dominio francese in Liguria, aveva, senza consultare il proprio governo, dato avvio alla restaurazione di uno stato genovese indipendente, le potenze vincitrici si erano premurate di ribadire l'opportunità di unire il Genovesato

---

<sup>1</sup> Cfr. V. VITALE, *Genova, Piemonte e Inghilterra nel 1814-15*, in «Giornale storico e letterario della Liguria», VI/II (1930), pp. 233-235; ID., *Breviario della storia di Genova*, Genova 1955, I, p. 527; C. PAGLIERI, *Agostino Pareto, un genovese tra Rivoluzione e Restaurazione*, Genova 1989, p. 67. Sulle circostanze in cui maturò l'annessione della Liguria all'Impero francese e sulle sue conseguenze cfr. da ultimo L. SINISI, *Due diverse annessioni per la fine di uno Stato regionale: Genova e le due Riviere dalla Francia imperiale al Piemonte sabaudo (1805-1814)*, in *Consentement des populations, plébiscites et changements de souveraineté*, a cura di M. ORTOLANI - O. VERNIER - M. BOTTIN, Nice 2013, pp. 80-96.

agli Stati sabaudi « facendone barriera contro la Francia da parte dell'Italia »<sup>2</sup>. L'accoglienza singolarmente festosa da molti tributata il 9 maggio 1814 al re di Sardegna, sbarcato a Genova sulla via del ritorno verso Torino, e l'« affabilità senza pari » che egli dimostrò a quanti gli si avvicinarono durante la sua permanenza in città furono, con tutta probabilità, manifestazioni ben poco spontanee e condizionate dagli eventi che si stavano profilando<sup>3</sup>. Questi apparvero chiari sin dalle prime battute del Congresso viennese in cui veniva non solo vanificato il sogno dell'indipendenza genovese, ma anche rigettato il tentativo di ottenere una costituzione che garantisse alla Liguria almeno una parvenza di autonomia sia pur all'interno dello Stato sardo<sup>4</sup>.

All'inviato genovese Antonio Brignole Sale, giunto a Vienna sul finire dell'estate, non rimase che discutere, di fronte a un'apposita commissione composta da Lord Clancarty, il barone Binder e il conte de Noailles, e con i plenipotenziari del re di Sardegna, le condizioni e i « privilegi » in base ai quali doveva avvenire l'unione della Liguria al Piemonte. I risultati di queste trattative vennero infine consacrati in diciassette articoli che furono approvati dal Congresso e quindi allegati al protocollo del 12 dicembre 1814 che stabiliva la definitiva annessione della Liguria<sup>5</sup>. Fra le condizioni pattuite si segnalavano la perfetta parificazione dei genovesi agli altri sudditi nel diritto a concorrere agli « impieghi civili, giudiziari, militari e diplomatici », l'incorporazione nell'esercito regio dei militari liguri con la conservazione dei rispettivi gradi, il ristabilimento del Portofranco di Genova con i regolamenti già in vigore sotto l'antico governo, la garanzia del debito pubblico,

---

<sup>2</sup> E. WHEATON, *Storia dei progressi del diritto delle genti in Europa e in America dalla pace di Westfalia fino ai giorni nostri*, Napoli 1859, p. 323.

<sup>3</sup> La cronaca del soggiorno di Vittorio Emanuele I a Genova dal suo arrivo lunedì 9 maggio « verso le 3 ore pomeridiane » fino alla sua partenza per Torino nove giorni dopo, in cui sono descritte tutte le feste, i ricevimenti e le visite cui prese parte il sovrano, apparentemente non molto ansioso di rivedere la sua capitale dopo più di dieci anni di lontananza, si può leggere in « Gazzetta di Genova », 1814, nn. 37, 38, 39, *notizie interne*.

<sup>4</sup> Il testo del progetto di « Costituzione del Regno di Liguria », subito rifiutato dal plenipotenziario piemontese e giudicato inopportuno dai rappresentanti delle potenze vincitrici, è pubblicato integralmente in M. SPINOLA, *La restaurazione della Repubblica ligure nell'anno MDCCCXIV*, Genova 1863, pp. 203-212.

<sup>5</sup> Sulle trattative diplomatiche, sulle vicende politiche e sulle operazioni che portarono a perfezionare l'annessione della Liguria allo Stato sabaudo cfr., da ultimo, L. SINISI, *Giustizia e giurisprudenza nell'Italia preunitaria. Il Senato di Genova*, Milano 2002, pp. 11-16.

la conservazione delle pensioni civili e militari, l'istituzione a Genova di un Senato con tutte le competenze e prerogative di quelli di Torino, Chambéry e Nizza, il mantenimento nella stessa città di un'università parificata a quella di Torino, di un Tribunale e di una Camera di commercio<sup>6</sup>. Tali condizioni, imposte al sovrano dal Congresso per rendere ai genovesi meno gravosa la perdita dell'indipendenza, vennero riprodotte pressoché alla lettera – colla denominazione di « privilegi » – nelle Regie Patenti del 30 dicembre 1814 di seguito alle disposizioni con le quali si stabiliva una Regia Delegazione che, sotto la presidenza del Commissario plenipotenziario Ignazio Thaon di Revel, avrebbe dovuto svolgere una funzione consultiva « nell'incominciamento dell'amministrazione del governo di Genova »<sup>7</sup>. Esse vennero per lo più rispettate compresa quella, non espressa ma fatta oggetto di una promessa verbale, in merito al sistema normativo da adottare per i nuovi sudditi<sup>8</sup>.

## 2. Una soluzione di compromesso fra vecchio e nuovo: l'elaborazione di un peculiare sistema legislativo per il Ducato di Genova

Se le appena menzionate Regie Patenti del 30 dicembre 1814 avevano stabilito che « nulla » dovesse essere mutato « rapporto alle leggi ed ai regolamenti » allora in vigore, era evidente che si trattava di una soluzione transitoria finalizzata a fornire al governo di Sua Maestà il tempo necessario per dare alle nuove province liguri, denominate « Ducato di Genova », ordina-

---

<sup>6</sup> Il testo delle condizioni sulla base delle quali doveva avvenire la « riunione » della Liguria agli Stati sabaudi è in *Traité publics de la Royale Maison de Savoie avec les Puissances étrangères depuis la paix de Chateau-Cambresis jusqu'à nos jours*, Torino 1846, II, pp. 309-311.

<sup>7</sup> Cfr. *Regie Patenti* 30 dicembre 1814, in *Raccolta di Regi Editti, Proclami, Manifesti ed altri provvedimenti de' Magistrati ed Uffizi*, Torino 1814-1848, III, pp. 1-4. Nel proclama indirizzato ai nuovi « amatissimi sudditi » il 3 gennaio 1815 in vista dell'imminente presa di possesso ufficiale delle nuove province liguri, il sovrano preferì utilizzare il termine più prudente di « concessioni ». Sul passaggio delle consegne fra il comandante delle forze britanniche nel Genovesato, John P. Dalrymple, e il plenipotenziario sabardo Thaon di Revel, avvenuto il 7 gennaio 1815, e sulla composizione della Regia Delegazione cfr. L. SINISI, *Giustizia e giurisprudenza* cit., pp. 24-25.

<sup>8</sup> Sulla « promessa verbale », fatta dall'inviato piemontese Luigi Asinari di San Marzano (debitamente autorizzato dal suo Governo) al Brignole in merito alla conservazione in Liguria della vigenza dei codici napoleonici civile e commerciale, cfr. L. SINISI, *Une heureuse conjoncture: le maintien en vigueur du Code Napoléon dans la Ligurie de la Restauration*, in *Études d'histoire du droit privé en souvenir de Maryse Carlin*, a cura di O. VERNIER, Paris 2008, p. 753 e *passim*.

menti se non uguali, quantomeno più compatibili con quelli che da pochi mesi erano tornati a reggere le vecchie province sabaude<sup>9</sup>.

La messa in atto di tale disegno non poteva però prescindere da un'indagine preparatoria volta non solo alla conoscenza delle leggi e delle istituzioni che si erano succedute in Liguria negli ultimi vent'anni, ma anche alla raccolta di studi e proposte in merito al tipo di legislazione più idonea a garantire un'indolore integrazione del Genovesato nell'ordinamento sabaudo. Fra la fine del 1814 e i primi mesi del 1815 vennero infatti stese alcune relazioni che si differenziano sia per la qualità e grado di approfondimento, sia per l'adesione a un orientamento più moderato o più reazionario. Se in alcune si arrivava a giustificare prudentemente la tesi, avallata in sede congressuale, della conservazione parziale dell'ordinamento francese stanti i pregi del Codice civile, dovuti soprattutto alla sua matrice romanistica, e del Codice di commercio definito « molto adattato alle circostanze e agli usi della piazza », in altre non si aveva alcuna remora a censurare la legislazione fino allora vigente proponendone la sostituzione con il testo, in parte modificato, delle *Regie Costituzioni* settecentesche già ritornate in vigore nelle antiche province subalpine<sup>10</sup>. Emblematica di quest'ultimo indirizzo è la relazione sulla « necessità di una nuova e celere organizzazione » in cui un genovese, il regio delegato Luigi Carbonara, già conte e senatore dell'Impero, superando le tesi più critiche degli osservatori piemontesi, non aveva esitazioni a dichiarare che i codici francesi erano ancora in vigore « con danno e disgusto della popolazione » proponendone la totale abrogazione e sostituzione con la celebre consolidazione settecentesca del diritto sabaudo:

---

<sup>9</sup> Fra i primi atti ufficiali emanati dal re Vittorio Emanuele I al suo ritorno a Torino si era infatti segnalato quello di abrogare nel loro complesso i codici napoleonici « richiamando l'osservanza delle Regie Costituzioni e delle altre provvidenze emanate sino all'epoca del 23 giugno 1800 » (cfr. *Regio Editto* 21 maggio 1814, in *Raccolta di R. Editti, Proclami, Manifesti* cit., vol. I, p. 21); su tale provvedimento e sulle sue immediate conseguenze negli antichi Stati di terraferma cfr. G.S. PENE VIDARI, *L'attesa dei codici nello Stato sabaudo della Restaurazione*, in « Rivista di Storia del diritto italiano », LXVIII (1995), pp. 107-111.

<sup>10</sup> Per una panoramica sui contenuti di questa interessantissima documentazione conservata tutta presso l'Archivio di Stato di Torino cfr. L. SINISI, *Giustizia e giurisprudenza* cit., pp. 24-34; sull'importante testo legislativo sabaudo ed in particolare sulla genesi e sulle caratteristiche dell'ultima versione emanata nel 1770 da Carlo Emanuele III cfr. il classico lavoro di M.E. VIORA, *Le Costituzioni Piemontesi (Leggi e costituzioni di S.M. il Re di Sardegna) 1723-1729-1770, I, Storia esterna della compilazione*, Milano-Torino- Roma 1928.

« Quale ragione vi sarebbe di compilare a bella posta per il Genovesato una legislazione diversa dalle Costituzioni del Piemonte? Queste hanno il vantaggio di essere già conosciute, di data non troppo antica, e comprovate dall'esperienza di tempo sufficiente. Esse sono in perfetta analogia colle antiche leggi di questo paese che prescrivevano un modo di proceder molto eguale e si riportavano nella massima parte alle disposizioni del romano diritto »<sup>11</sup>.

In tal modo si sarebbe raggiunto subito l'obiettivo di « stabilire nel nuovo stato aggregato un sistema di leggi uniforme » con quello vigente nelle restanti province di terraferma, salvo qualche ritocco consistente per lo più nell'omissione di quelle poche « disposizioni di dette costituzioni non adattabili al Ducato di Genova ». A individuare quali fossero, avrebbe provveduto di lì a poco una corposa « Relazione sulla legislazione » licenziata il 6 febbraio 1815 dalla Regia Delegazione nel suo complesso<sup>12</sup>.

Cominciando dal primo dei sei libri di cui era composta la compilazione sabauda nel testo riformato da Carlo Emanuele III nel 1770, secondo quest'organo, a composizione volutamente mista figurandovi sia nuovi che vecchi sudditi, bisognava innanzitutto eliminare o correggere il titolo VIII dedicato agli ebrei dal momento che la diversa situazione di Genova, con pochi seguaci di tale religione e sede di un porto franco « per cui si debbono tollerare gli individui di ogni nazione », richiedeva norme che comprendessero piuttosto « tutti coloro che non professano il culto cattolico »<sup>13</sup>. Nel secondo bisognava omettere non solo tutte le norme relative alle « istituzioni dipendenti dai feudi », abolite pure in Piemonte sin dal 1797, ma anche quelle concernenti la magistratura del Consolato stante la conservazione a Genova, ai sensi delle citate Regie Patenti del 30 dicembre 1814, di un Tribunale e di una Camera di commercio. Era opportuno variare anche qualche disposizione del terzo libro come quella in materia di citazione in giudizio

---

<sup>11</sup> *Osservazioni di un membro della Regia Delegazione sulla necessità di una nuova celere organizzazione*, ms. non datato con sottoscrizione autografa « Regio Delegato Carbonara », in Archivio di Stato di Torino (ASTO), Corte, *Materie politiche per rapporto all'interno*, Materie politiche per rapporto all'interno in generale, mazzo 9, cc. 130-131; sulla figura e sulla carriera di Luigi Carbonara (Genova 1753-1826), giurista di buon livello che seppe attraversare un'epoca di continui rivolgimenti politici mantenendosi sempre al vertice dello Stato o della magistratura, cfr. L. SINISI, *Giustizia e giurisprudenza* cit., pp. 426-427 e *passim*.

<sup>12</sup> *Relazione sulla legislazione della Regia Delegazione*, ms. datato « Genova li 6 febbraio 1815 », in ASTO, Corte, *Paesi, Paesi per A e B*, Genova, mazzo 5, pp. 6-11.

<sup>13</sup> *Ibidem*, p. 6.

di assenti, stante la maggiore frequenza di tale situazione in una terra di naviganti come la Liguria. Bisognava senz'altro omettere nel quarto libro ogni riferimento all'istituto della tortura, da qualche mese abolito negli Stati sabaudi, nel quinto la parte dedicata a fedecommissi e primogeniture, materia innovata in senso fortemente restrittivo nel 1797, e infine nel sesto le altre norme riguardanti la materia feudale stante la già menzionata abrogazione<sup>14</sup>.

Ben più moderato si mostrò il procuratore della Camera dei conti Carlo Gaetano Ambel che, pur convenendo sull'opzione di pubblicare in Genova le parti delle Regie Costituzioni riguardanti soprattutto l'ordinamento giudiziario, la procedura civile e il diritto criminale sostanziale e processuale, consigliava di lasciar « sussistere il Codice civile nel resto sino a che si sia compilato un altro Codice civile adattato per il Piemonte e per il Genovesato »; mentre, in ambito commerciale, auspicava non solo il mantenimento in Liguria del Codice francese del 1807 in quanto « uniforme alli usi universali d'Europa », ma anche che esso venisse poi « adottato in Piemonte *mutatis mutandis* »<sup>15</sup>.

Alla fine le scelte del governo sabauda si avvicinarono di più a quest'ultimo indirizzo che a quello suggerito dalla Regia Delegazione, come emerge nel Regio Editto del 24 aprile 1815 col quale, senza mai individuarla in maniera specifica onde evitare di evocarne la fonte, il re riconosceva la convenienza di « lasciare per ora sussistere in gran parte la legislazione attualmente in vigore » provvedendo ad abolire « le leggi circa il procedimento civile e criminale non meno che le leggi penali »<sup>16</sup>. Questi settori sarebbero stati infatti di lì a poco disciplinati da un *Regio Regolamento* che, di chiara matrice subalpina, si sarebbe posto accanto a quella parte qualitativamente migliore della codificazione napoleonica rappresentata dai codici civile e di commercio.

---

<sup>14</sup> *Ibidem*, pp. 10-11; sull'editto del 7 marzo 1797 eversivo della feudalità e su quello del 29 luglio successivo che, vietando la costituzione di qualsiasi primogenitura o fedecommissio, introduceva una disciplina assai restrittiva per quelli già precedentemente istituiti cfr., da ultimo, C. BONZO, *L'inevitabile superamento della tradizione. Il destino del fedecommissio nel XIX secolo*, Napoli 2014, pp. 22-29.

<sup>15</sup> ASTO, Corte, *Paesi in genere e per province*, Provincia di Genova, marzo 53, *Avviso del Procuratore generale riguardo al giuridico ed economico di Genova*, non datato.

<sup>16</sup> *Regio Editto 24 aprile 1815 col quale S.M. stabilisce il Senato e i nuovi tribunali nel Ducato di Genova con altre disposizioni relative*, in *Raccolta di R. Editti, Proclami, Manifesti*, cit., vol. III, *preambolo* e art. 17, pp. 269-272.

Realizzato in brevissimo tempo da una commissione guidata dall'avvocato cuneese Giuseppe Barbaroux, futuro artefice principale della codificazione albertina, e promulgato il 13 maggio 1815, il *Regolamento di Sua Maestà per le materie civili e criminali nel Ducato di Genova* si divideva in due parti, dedicate la prima all'organizzazione giudiziaria e alla procedura civile, la seconda al diritto penale, processuale e sostanziale, riproponendo in ambedue i casi, spesso alla lettera anche se con qualche aggiustamento, le norme corrispondenti contenute nelle *Regie Costituzioni* del 1770<sup>17</sup>.

Quanto ai contenuti, rinviando al prossimo paragrafo ogni considerazione sulle norme relative all'ordinamento giudiziario, è proprio nell'ambito dell'articolata disciplina del processo civile, di chiara matrice romano-canonica come del resto lo era quella contenuta nel libro III delle Costituzioni piemontesi da cui era in gran parte mutuata, che troviamo alcune importanti novità rispetto al modello di riferimento. La prima è quella che delinea in modo ben differente dal testo piemontese il quadro delle fonti che tutti i magistrati del Ducato dovevano applicare nell'esercizio delle loro funzioni giudicanti: mentre infatti negli antichi Stati di Sua Maestà si era ricominciato a seguire una scala gerarchica che prevedeva nell'ordine le Regie Costituzioni, gli statuti locali approvati dal sovrano, quindi in difetto le decisioni dei supremi magistrati e infine il diritto comune, per le nuove province era stabilito che nella decisione delle cause dovessero essere osservate «unicamente le disposizioni delle leggi»<sup>18</sup>. In questo modo il legislatore non solo evitava l'imbarazzo di enumerare le differenti fonti di un sistema giuridico così eterogeneo come quello che stava allora prendendo corpo in Liguria, ma coglieva l'occasione per decretare la definitiva abolizione, almeno in quella parte del Regno, del diritto comune e degli statuti locali, quest'ultimi peraltro già aboliti dal governo democratico sin dal 1803<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> Cfr. *Regolamento di Sua Maestà per le materie civili e criminali nel Ducato di Genova*, Torino 1815. La gran fretta con la quale fu realizzato e stampato fu all'origine di numerosi refusi che, prontamente segnalati, vennero corretti nella seconda edizione del *Regolamento*, pubblicata a Genova, presso la Tipografia Ducale di Giacomo Dellepiane (sul *Regio Regolamento* cfr. A. LATES, *Il Regolamento sardo del 1815 per il ducato di Genova*, in *Miscellanea di studi storici in onore di Giovanni Sforza*, Lucca 1916, pp. 331-350 e, da ultimo, L. SINISI, *Giustizia e giurisprudenza* cit., pp. 37-54 e *passim*).

<sup>18</sup> *Regio Regolamento* 1815, cit., P. I, tit. XXXIX, n. 15.

<sup>19</sup> Cfr. *Legge organica sull'ordine giudiziario* 11 febbraio 1803, in *Raccolta degli atti e delle leggi emanate dal Poder Legislativo della Repubblica Ligure*, I, Genova 1802, art. 188, p.

Sempre in questa sezione troviamo una delle più importanti innovazioni apportate dal *Regio Regolamento* rispetto alle *Regie Costituzioni*, vale a dire l'introduzione, riguardo alle sentenze emanate in materia civile e commerciale da tutti gli organi giudiziari del Ducato, dell'obbligo di « contenere in succinto i motivi della decisione »<sup>20</sup>. La rilevanza di tale norma è duplice perché, se da un lato preannunciava le riforme del 1822 e del 1838 che avrebbero esteso ai tribunali delle altre province di terraferma l'obbligo di motivare le sentenze, dall'altro fu la base di una ricca giurisprudenza che, contenendo l'esposizione di temi giuridici di notevole interesse sotto il profilo sia teorico che pratico, sarà all'origine di un'importante raccolta a stampa pubblicata fin oltre la metà degli anni '40<sup>21</sup>.

Le altre novità della prima parte del *Regolamento* sono invece riferite alla straordinaria conservazione in vigore del *Code Napoléon* come diritto civile sostanziale e al contempo all'abolizione del diritto processuale (il *Code de procedure* del 1806) cui esso era stato fino ad allora coordinato<sup>22</sup>; fra queste si segnala l'introduzione di una speciale disciplina procedurale relativa a un istituto, l'autorizzazione maritale, tratto chiaramente dal *Code* del 1804 e del tutto sconosciuto alle *Costituzioni* piemontesi del 1770<sup>23</sup>. Nell'ambito delle

---

126; da tale abolizione erano stati già allora esclusi i « bandi campestri » che, prodotti in notevole quantità nelle comunità del Dominio nei secoli XVII e XVIII, dopo l'annessione della Liguria agli Stati sabaudi conobbero, insieme ai « bandi politici », una rinnovata fioritura incentivata dal governo di Torino che nel 1838 arrivò ad invitare i comuni ancora sprovvisti di tali regolamenti di polizia rurale e urbana a dotarsene (su tali fonti normative, ultimo residuo del particolarismo giuridico di antico regime, cfr. I. SOFFIETTI - C. MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi: le fonti (secoli XV-XIX)*, Torino 2001, pp. 240-242).

<sup>20</sup> La novità consisteva nel fatto che le *Regie Costituzioni* del 1770, lungi da stabilire un obbligo generale di motivare nel civile, prevedevano la redazione scritta dei motivi (la 'decisione' propriamente detta) solamente su iniziativa del Presidente o del Prefetto o su domanda esplicita delle parti, sempre che il valore della causa fosse superiore a 400 lire (cfr. *Leggi e Costituzioni 1770* cit., Lib. III, tit. XXIII, §§ 19, 20).

<sup>21</sup> Sulle caratteristiche e sull'importanza di tale raccolta periodica che, riguardante in particolare le sentenze della Suprema magistratura ligure (il Senato di Genova), fu pubblicata con regolarità fra il 1826 e il 1847 a cura del suo principale ideatore, l'avvocato genovese Nicolò Gervasoni, cfr. L. SINISI, *Giustizia e giurisprudenza* cit., pp. 289-373.

<sup>22</sup> Risultano quindi aggiunti, rispetto al corrispondente testo delle *Regie Costituzioni*, i ben nove titoli (dal LV al LXIII) che chiudono la prima parte civilistica del *Regolamento*.

<sup>23</sup> *Regolamento 1815*, cit., P. I, tit. LX; si deve notare come anche in questo caso il legislatore evitasse di menzionare con precisione la fonte normativa sostanziale dell'istituto (il

novità del Regolamento in materia processuale, proprio quest'ultima acquisì particolare rilevanza quando, introdotto lo stesso istituto in tutti gli Stati di terraferma a seguito dell'emanazione del Codice civile albertino del 1837, essa divenne di fatto fino al 1854 l'unico punto di riferimento in tali procedure anche nei tribunali piemontesi, savoardi e nizzardi<sup>24</sup>.

Tornando al diritto sostanziale, bisogna sottolineare come il sottinteso Codice civile francese, rimasto eccezionalmente in vigore in Liguria per esplicita volontà delle potenze vincitrici, si presentasse depurato di quelle norme ritenute maggiormente in contrasto con lo spirito dei tempi già dal Governo provvisorio genovese del 1814: se alcune di queste erano state semplicemente abrogate come ad esempio quelle concernenti «gli atti dello stato civile circa le formalità de' matrimoni», il divorzio e la comunione dei beni fra coniugi come regime patrimoniale legale della famiglia, altre come quelle riguardanti le successioni intestate e il diritto di legittima erano state invece sostituite da quanto stabilito nei corrispondenti capitoli degli Statuti civili genovesi del 1588 la cui parziale riviviscenza venne quindi confermata di fatto anche dal governo sabauda<sup>25</sup>. Concludendo il discorso sulla prima

---

Codice napoleonico soprattutto agli artt. 215-219, 1449-1450, 1555-1560) limitandosi a qualificarla con il semplice nome di 'legge'.

<sup>24</sup> Le norme del *Regolamento* del 1815 vennero infatti, ai sensi dell'art. 15 del *Codice civile per gli Stati di S.M. il re di Sardegna* del 1837, considerate dalla giurisprudenza come «legge analoga» cui ci si doveva rifare anche nelle altre province fino alla pubblicazione delle «nuove leggi sul procedimento giudiziario» emanate, come noto, nel 1854 col primo Codice di procedura civile del Regno di Sardegna (cfr. «decisione del primo dicembre 1838 del Reale Senato di Torino nella causa Gagliano Girardi contro il marito» in C. MANTELLI, *Giurisprudenza del Codice civile e delle altre leggi dei Regi Stati ossia collezione metodica e progressiva delle decisioni e sentenze pronunciate dai supremi magistrati sì dello Stato che stranieri*, I, Alessandria 1839, p. 107).

<sup>25</sup> Per esempio in materia di successione intestata, alle disposizioni del *Code Napoléon* che, rifiutando il principio agnatizio, affermavano la sostanziale uguaglianza dei figli e delle figlie, venivano preferite quelle statutarie (cfr. *Statutorum civilium Reipublicae Genuensis nuper reformatorum libri sex*, Genuae, apud Hieronymum Bartolum, 1589, Lib. V, cap. 23, *De successione ab intestato*, pp. 194-197) che, rifacendosi al vecchio principio dell'esclusione «propter dotem» assai diffuso nel diritto municipale della penisola, sancivano l'estromissione delle femmine dalla categoria dei successori legittimi a salvaguardia dell'integrità del patrimonio della famiglia (sulle modifiche al Codice napoleonico apportate dalla legge del 4 maggio 1814 e più in generale sulla frenetica attività legislativa del Governo provvisorio genovese che giunse persino ad uno stadio avanzato di progettazione di una nuova codificazione patria cfr. L. SINISI, *Tra reazione e moderatismo. Attività legislativa e progetti di codificazione nella restau-*

parte del *Regolamento* bisogna aggiungere che, pur non così significativamente modificato, anche il Codice di commercio del 1807, rimasto come il civile in vigore nelle province liguri a titolo d'eccezione, comportò infine l'inserimento di qualche norma speciale all'interno della disciplina processuale che si conclude infatti con un titolo appositamente dedicato ai differenti riti da osservare nelle cause commerciali<sup>26</sup>.

Meno rilevanti si presentano invece le novità introdotte nella seconda parte del Regolamento dedicata al diritto criminale sia processuale che sostanziale; se nel primo caso spicca la scomparsa del titolo dedicato dalle *Regie Costituzioni* alla tortura, nel secondo si segnala l'inserimento di due nuovi titoli dedicati ai « delitti contro l'onestà dei costumi » e ai « delitti e contravvenzioni in materia di commercio » che, non contemplati nel testo piemontese settecentesco, erano stati ritenuti, riguardo al contesto ligure, particolarmente bisognosi dell'intervento del legislatore<sup>27</sup>.

Essendo stato tale Regolamento indirizzato a regolare le materie civili e criminali nell'intero territorio del Ducato di Genova, esso divenne oggetto di applicazione anche da parte del Senato di Nizza limitatamente alle cause sorte nei territori del Ducato già genovesi prima della caduta dell'antico regime ma sottoposti alla giurisdizione di quel Supremo tribunale. Questo si trovò così costretto, fino alla codificazione albertina, ad applicare a un territorio di limitata estensione due distinte legislazioni: quella subalpina basata sulle Regie Costituzioni ai territori dell'antica Contea e del Principato di Oneglia, ambedue « antichi Stati di Sua Maestà », e quella del Genovesato, basata sul Regio Regolamento e sui due codici francesi di diritto privato, ai territori della provincia di San Remo e ai tre mandamenti 'onegliesi' di Porto Maurizio, Pieve e Diano Castello<sup>28</sup>.

---

rata Repubblica di Genova, in *Studi in onore di Franca De Marini Avonzo*, Torino 1999, pp. 351-368.

<sup>26</sup> Questi erano infatti costituiti dalla procedura francese del codice del 1806, rimasta eccezionalmente in vigore riguardo alle cause di primo grado trattate davanti ai Tribunali di commercio, e da un procedimento 'alla piemontese' in grado d'appello di fronte al Senato presso il quale era però anche ammessa la possibilità di ricorrere in cassazione, secondo il rito francese con la particolarità che il Supremo tribunale ligure avrebbe potuto « tanto riparando quanto annullando » decidere poi pure nel merito (cfr. *Regolamento* 1815 cit., P. I, tit. LXIII, §§. 4-5).

<sup>27</sup> Cfr. *Regolamento* 1815 cit., P. II, tit. XXXIII, capp. XIV, XVIII.

<sup>28</sup> Più in particolare sull'accentuato particolarismo giuridico che nel Ponente ligure della Restaurazione dispiegava i suoi effetti a livello addirittura provinciale, con la vigenza di due si-

A parte questa situazione in cui la frammentazione legislativa era condizionata da ragioni storiche, si può concludere che l'eclettico ordinamento ligure venutosi a formare nei primi anni della Restaurazione intorno al *Regolamento* e a quanto era stato provvidenzialmente conservato della legislazione del passato regime costituì senza dubbio non solo un notevole passo in avanti rispetto alle scelte, perlopiù retrograde, messe in atto in quel periodo a Torino, ma anche un incentivo sulla via della riforma legislativa dell'intero Stato sabauda.

### 3. *Una nuova magistratura per la Liguria sabauda. Tribunali e giudici nel Genovesato dei primi anni della Restaurazione*

Fra i «privilegi» riconosciuti ai nuovi sudditi si segnalava per importanza quello che stabiliva: «vi sarà a Genova un grande corpo giudiziario o Tribunale supremo con le stesse attribuzioni e privilegi di quelli di Torino, di Savoia e di Nizza che porterà come essi il nome di Senato»<sup>29</sup>; nulla a che vedere con l'omonima magistratura prevista dalle leggi repubblicane del 1576, bensì un'istituzione del tutto sconosciuta alle tradizioni genovesi, cioè un tribunale supremo che avrebbe esercitato non solo le più alte funzioni giudiziarie nell'ambito della sua giurisdizione, ma anche l'importante prerogativa di interinare gli editti e le altre disposizioni di carattere normativo<sup>30</sup>. Collocato

---

stemi differenti all'interno della stessa circoscrizione territoriale, cfr. L. SINISI, *Diritto e giustizia nel Ponente ligure: le «enclaves» sabaude di Oneglia e Loano fra Antico Regime e Restaurazione*, in *Pouvoirs et territoires dans les États de Savoie*, a cura di M. ORTOLANI - O. VERNIER - M. BOTTIN, Nice 2010, pp. 399-402.

<sup>29</sup> *Regie Patenti* 30 dicembre 1814 cit., p. 6, art. 9.

<sup>30</sup> Le più alte funzioni giudiziarie comprendevano la «giurisdizione superiore» consistente nel conoscere in secondo ed ultimo grado di appello tutte le cause civili e criminali già decise in primo appello dai tribunali provinciali, in grado d'appello le cause portate in prima istanza di fronte agli stessi tribunali provinciali e direttamente in primo grado le cause di elevato valore; nel penale tale giurisdizione superiore si estrinsecava, oltre che nelle ordinarie competenze in appello, nel potere di avocare a sé qualsiasi procedimento criminale con facoltà di deciderlo direttamente o di delegarlo e nella prerogativa di conferma, anche in mancanza di appello, di tutte le sentenze emanate dai tribunali provinciali nelle cause di maggiore gravità (per un'analisi più approfondita delle prerogative e competenze del Senato, le cui sentenze erano inappellabili potendosi ricorrere contro di esse solo al sovrano in via di revisione e in limitati casi, cfr. L. SINISI, *Giustizia e giurisprudenza* cit., pp. 40-42; circa la prerogativa extragiudiziaria dell'interinazione, ovvero di partecipare in qualche misura all'esercizio del potere legislativo proprio del sovrano mediante il potere di controllo preventivo sugli atti normativi

al vertice degli organi giudicanti dell'intero Ducato, il « Reale Senato in Genova sedente » era composto da alti magistrati distribuiti in due sezioni (classi) che dovevano essere impiegate « indistintamente nella spedizione sì delle cause civili che criminali » similmente a quanto era previsto dalle *Regie Costituzioni* per il Senato di Savoia<sup>31</sup>; la composizione delle due sezioni variava ciascun anno secondo la destinazione, decisa a Torino, dei sei senatori che dovevano far parte della prima classe, sempre presieduta dal Primo Presidente e degli altri sei che dovevano comporre la seconda presieduta dal Secondo Presidente. L'organico del « Supremo magistrato » comprendeva inoltre tre « Avvocati », ciascuno coadiuvato da tre sostituti: un « Avvocato generale » col compito di salvaguardare nelle cause civili i diritti della corona, il bene pubblico e l'osservanza della giustizia; un « Avvocato fiscale generale » col compito di intervenire nelle cause penali a tutela delle ragioni del « Regio Fisco »<sup>32</sup>; un « Avvocato dei poveri », figura erede di una grande tradizione negli Stati sabaudi, col compito di curare il gratuito patrocinio di tutte le cause sia civili che criminali dei soggetti riconosciuti privi di mezzi per poter ricorrere a un difensore di fiducia<sup>33</sup>.

---

cfr. *ibidem*, pp. 206-213; sul ben differente Serenissimo Senato della Repubblica di Genova e sull'evoluzione delle sue competenze nel corso del XVI secolo cfr. V. PIERGIOVANNI, *Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria*, in « Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Genova », fasc. 1 (1965), pp. 230-275; sulle Leggi del 1576 cfr. R. SAVELLI, *La Repubblica oligarchica. Legislazione, istituzioni e ceti a Genova nel Cinquecento*, Milano 1981, pp. 204-239).

<sup>31</sup> Cfr. *Regio Regolamento* 1815 cit., P. I, tit. III, cap. IX, §. 1 e *Leggi e Costituzioni* 1770 cit., Lib. II, tit. III, cap. IX, §§. 1, 2.

<sup>32</sup> Sul ruolo di tali figure nell'alta magistratura sabauda dell'Ottocento preunitario cfr. B. DECOURT HOLLENDER, *Étude sur le ministère public sarde au XIX<sup>e</sup> siècle (1814-1860): l'exemple des avocats généraux et des avocats fiscaux généraux*, in « Rivista di storia del diritto italiano », LXXXIV (2011), pp. 325-361.

<sup>33</sup> Vi erano ancora un « Procuratore dei poveri », coadiuvato a sua volta da due o tre sostituti, che curava lo svolgimento gratuito delle attività procuratorie a favore degli stessi soggetti difesi in giudizio dall'Avvocato dei poveri, due « Segretari », uno al civile e uno al criminale con il compito di custodire la documentazione prodotta dal Senato, degli « Attuari » col compito di verbalizzare le attività processuali, e degli « Uscieri » incaricati delle citazioni, notificazioni ed esecuzioni (sull'organico del Senato con riferimento in particolare agli « uffici generali » in cui lavoravano anche numerosi « volontari » privi di emolumenti cfr. L. SINISI, *Giustizia e giurisprudenza* cit., pp. 127-142).

Per quanto riguarda gli organi di grado inferiore il governo piemontese fu libero di introdurre nelle nuove province il sistema giudiziario subalpino anche se emerse ben presto la necessità di qualche ritocco. Già nei primi mesi del 1815, durante i lavori della Regia Delegazione, era stata messa in evidenza l'opportunità di adattare al Genovesato «il sistema del Piemonte molto più economico» a fronte dell'impossibilità di «conservare il gran numero de giudici che l'infelicità de tempi aveva prodotto»<sup>34</sup>. La stessa Regia Delegazione era però consapevole che al livello provinciale il sistema piemontese basato su un giudice monocratico col titolo di «prefetto», che già da qualche tempo era stato messo in discussione nelle stesse antiche province, ben difficilmente sarebbe stato apprezzato in Liguria dove, soprattutto nelle cause civili e criminali più importanti, ci si fidava maggiormente di un organo collegiale<sup>35</sup>. Alla fine si decise di andare ben oltre le prudenti proposte della Regia Delegazione e, accordata la preferenza al modello dei tribunali provinciali istituiti ad Alessandria e a Novara sin dal 1786, con l'editto del 24 aprile del 1815 si introdussero in Liguria sotto il Senato sei nuovi magistrati provinciali col titolo di «Consigli di giustizia», costituiti da un presidente «reggente con titolo di senatore» e da tre «congiudici», e un «Tribunale di seconda cognizione» composto da un presidente «Prefetto» e due «assessori congiudici» per la capitale del Ducato, che, a differenza dei «giudici maggiori o prefetti» ristabiliti a sensi delle *Regie Costituzioni* nella maggior

---

<sup>34</sup> La responsabilità di tale situazione andava ascritta non solo al governo francese, nel cui ordinamento giudiziario «il numero dei giudici era moltiplicato all'eccesso», ma anche al governo provvisorio genovese che lo aveva conservato, aggiungendovi al vertice un Tribunale di Cassazione e confermando inoltre in servizio «alcuni che non erano laureati, ne avevano fatto lo studio della legge» e persone «che per la loro età avevano bisogno di riposo» (cfr. *Osservazioni di un membro della Regia Delegazione sulla necessità di una nuova celere organizzazione* cit., c. 134 r.-v.).

<sup>35</sup> Come affermò nella circostanza la stessa Delegazione, già qualche tempo prima «si era progettato in Piemonte di non lasciare più alla decisione d'una sola persona le cause civili e criminali di maggiore importanza»; pur inclinando per proporre l'introduzione nel Ducato di Genova (come poi in effetti avvenne) di un sistema di magistrati provinciali simili ai Consigli di Giustizia di Alessandria e Novara, alla fine la Regia Delegazione preferì suggerire una soluzione più prudente consistente nell'estensione al Genovesato del sistema piemontese dei Prefetti giudici monocratici con la sola differenza che essi «non potessero decidere le cause civili e criminali portate avanti di essi in appello, se non coll'assistenza di due giudici assessori che ne farebbero la relazione in pubblica udienza coll'intervento dell'Avvocato fiscale o suo sostituto» (cfr. *Relazione sulla legislazione* cit., pp. 18-19).

parte degli antichi Stati, avrebbero svolto in forma di organo collegiale importanti funzioni giudiziarie in prima e seconda istanza<sup>36</sup>.

Per il resto l'ordinamento giudiziario del Ducato ricalcava quello delle antiche province con l'istituzione, in luogo dei giudici di pace, di « giudici ordinari di prima istanza » nei sei quartieri della città di Genova e in tutti i mandamenti liguri. Figura di giudice monocratico di modesto prestigio e di scarsi guadagni con ben poche prospettive di carriera nonostante fosse provvisto di laurea, il giudice ordinario oltre a svolgere, sempre coadiuvato da un segretario, funzioni giudiziarie in ambito civile e criminale, doveva intervenire in qualità di rappresentante regio alle riunioni dei Consigli comunali. A coadiuvarlo e sostituirlo nelle sue molteplici attività il giudice nominava nel capoluogo un « Luogotenente », scelto preferibilmente fra laureati e in mancanza fra notai, mentre negli altri luoghi del suo mandamento « formanti corpo di comunità » lo stesso giudice provvedeva a nominare dei « Luogotenenti locali », scelti esclusivamente fra i notai del luogo, e in mancanza di questi dei « Castellani », scelti semplicemente « fra le persone più probe e intelligenti », che sostituivano il giudice alle riunioni dei Consigli comunali e provvedevano a giudicare le cause minime<sup>37</sup>.

Dell'ordinamento ereditato dal regime francese rimanevano soltanto i Tribunali di commercio composti da giudici commercianti. È significativo notare al riguardo che, nonostante le proposte di erigerli in « Consolati » secondo il sistema piemontese che prevedeva una composizione mista con la presenza di giudici togati, alla fine prevalse una scelta di fedeltà all'impegno preso in sede congressuale che andò, a ben vedere, anche al di là della lettera dello stesso dal momento che si decise di mantenere in vita tutti i Tribunali

---

<sup>36</sup> Cfr. *Regio Editto* 24 aprile 1815 « col quale S.M. stabilisce il Senato e i nuovi tribunali nel Ducato di Genova con altre disposizioni relative » in *Raccolta di R. Editti, Proclami, Manifesti* cit., III, artt. 4-11, pp. 269-272.

<sup>37</sup> Dei requisiti, davvero minimi, richiesti per esercitare le funzioni di Castellano abbiamo un'interessante testimonianza proprio per quanto riguarda il Ducato di Genova ed in particolare per il Mandamento di Recco nel cui territorio vi erano nel 1836 sette Castellani di cui quattro venivano qualificati come « contadini » mentre, in relazione alle loro capacità e preparazione, di uno si diceva che sapeva « poco leggere e scrivere » e di altri due si dichiarava di fatto l'analfabetismo sapendo essi solo scrivere il proprio nome (sui « Castellani » e sulle altre figure di giudici minori del Genovesato, tutte tratte dalla tradizione giuridica piemontese, cfr. L. SINISI, *Giustizia e giurisprudenza* cit., pp. 185-188).

di commercio liguri e non solo quello genovese che era poi l'unico di cui aveva parlato il protocollo viennese del dicembre 1814<sup>38</sup>.

Per scegliere i soggetti che avrebbero dovuto ricoprire i posti negli uffici giudiziari, a partire da quelli più prestigiosi del Senato fino a quelli di grado inferiore, il governo fece riferimento alle molteplici liste di nominativi, redatte da propri emissari anche prima dell'annessione, in cui accanto alle sommarie notizie circa i trascorsi e le attitudini figuravano informazioni circa gli orientamenti politici dei possibili candidati<sup>39</sup>. Limitando la nostra attenzione al Senato, vediamo che alla fine prevalse la scelta più saggia: a ricoprire i posti nel supremo tribunale furono chiamati « quasi tutti soggetti genovesi e già impiegati »<sup>40</sup>. Fu così che su quattordici posti disponibili (dodici senatori e due presidenti), ben dodici furono attribuiti a soggetti liguri, perlopiù giuristi di buona fama e con numerosi anni d'esperienza come avvocati e come magistrati, mentre solo due posti andarono ad antichi sudditi i quali peraltro avevano già esercitato impieghi giudiziari in Liguria.

---

<sup>38</sup> Sul punto e più in generale sulle differenze fra i Tribunali di commercio di tipo francese e i Consolati sabaudi cfr. soprattutto G.S. PENE VIDARI, *Ricerche sulla giurisdizione commerciale agli Stati sabaudi (1814-1830). Contributo alla storia della codificazione sabauda*, in « Bollettino storico-bibliografico subalpino », LXXVI/II (1978), pp. 435-464. In particolare era stata la stessa Regia Delegazione a chiedere al Sovrano l'adozione anche per le nuove province liguri della forma del Consolato che, a suo avviso, dava più garanzie « perché oltre li giudici negozianti è composto altresì di un Presidente e di Giudici legali, li quali co' loro lumi possono impedire che li Giudici negozianti sbagliano nell'applicazione degli usi e delle leggi di commercio »; solo così si poteva « rendere più felice e più sicura la sorte de' litiganti e conciliare alle decisioni del tribunale quella considerazione di cui non hanno mai goduto le sentenze del Tribunale di commercio attuale, motivo per cui nessuna è mai stata eseguita senza essere prima portata in appello » (*Relazione sulla legislazione cit.*, pp. 12-13).

<sup>39</sup> Alcune di queste liste informative si possono leggere in A. SEGRE, *Il primo anno del Ministero Vallesa (1814-1815)*, Torino 1928, pp. 343-379 e V. VITALE, *Informazioni di polizia sull'ambiente ligure (1814-1816)*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », LXI (1933), pp. 435-453.

<sup>40</sup> ASTO, Corte, *Materie giuridiche*, Senato di Genova, marzo 3, minuta di lettera datata Genova 19 maggio 1815 e inviata a Torino al senatore Angelo Castagneri, primo ufficiale della Segreteria di Stato, dal conte Pio Vidua di Conzano, primo segretario di Stato per gli affari interni, che svolse un ruolo molto importante nel vagliare le molte candidature consultandosi con membri autorevoli della Regia Delegazione e stilando alla fine un progetto di nomine destinato ad essere recepito dal sovrano. La stessa linea di destinare a ricoprire i posti in magistratura privilegiando soggetti del luogo con comprovata esperienza nell'esercizio di incarichi giudiziari fu seguita per delinearne gli organici dei Consigli di Giustizia e per la nomina dei giudici di mandamento.

La carica prestigiosa e delicata di Primo Presidente fu conferita a un personaggio di primo piano come il già menzionato Luigi Carbonara. Nonostante i suoi trascorsi di democratico moderato durante la Repubblica Ligure e di alto magistrato nonché di conte e senatore dell'Impero durante la dominazione francese e certe dicerie che lo volevano in cuor suo ancora «napoleonista», venne saggiamente scelto dal Governo, più ancora che per lo zelo filopiemontese dimostrato durante i mesi precedenti come Regio delegato, per le sue indubbie competenze tecniche e soprattutto per il suo prestigio personale «onde ispirare ai genovesi la maggiore confidenza»<sup>41</sup>. D'altronde il governo subalpino si era astenuto dal seguire non solo in Liguria, ma anche nelle vecchie province, una politica generalizzata di epurazione dei numerosi magistrati che avevano servito Napoleone; si preferì così la via della continuità ben rappresentata dal fatto che, oltre al Carbonara, altri otto membri del Senato avevano prestato servizio in magistratura come consiglieri della «Cour Impériale de Gênes»<sup>42</sup>. Il fatto che, a parte un caso isolato, anche i rimanenti senatori avessero servito l'impero o nei tribunali di rango inferiore o nell'insegnamento universitario, dimostra una volta di più come il governo preferì affidare gli impieghi giudiziari a persone di sicura esperienza e affidabilità tecnica, anche se avevano servito lo Stato sotto il passato regime<sup>43</sup>. Maggiore cautela vi fu invece nella scelta dell'Avvocato generale e dell'Avvocato fiscale generale; tali incarichi, viste le loro funzioni

---

<sup>41</sup> C. DIONISOTTI, *Storia della Magistratura piemontese*, Torino 1880, II, p. 430.

<sup>42</sup> Oltre ai liguri Silvestro Alvigini, Giuseppe Calvi, Giuseppe Cambiaso, Ambrogio Molfino, Giuseppe Michele Novara, Simone Benedetto Perrando e Cottardo Solari, già consiglieri sin dall'istituzione dello stesso tribunale col titolo originario di «Cour d'Appel», anche il nobile monferrino Teofilo Langosco di Langosco, chiamato allora a ricoprire la funzione di Secondo Presidente, era stato consigliere della Corte genovese dal 1811 al 1814 (sulle carriere dei nominati magistrati cfr. L. SINISI, *Giustizia e giurisprudenza cit.*, pp. 428-429, 433-436).

<sup>43</sup> L'unico senatore nominato privo di trascorsi in magistratura durante il periodo francese fu Giovanni Battista Noce che peraltro, dopo aver esercitato la professione forense come dottore collegiato durante l'Antico regime, svolse più volte incarichi in magistratura non solo nel periodo della Repubblica democratica (1798-1805), ma anche durante il breve intermezzo del Governo provvisorio repubblicano del 1814 (sulla carriera del Noce, che giunse alla seconda presidenza nel 1824, e dei rimanenti senatori Giovanni Battista Antola, già presidente del Tribunale di prima istanza di Genova, Giuseppe Buraggi, giudice presso la Corte di giustizia criminale di Genova, Nicolò Grattarola, presidente del Tribunale civile e correzionale prima a Bobbio e poi a Voghera e Cosimo Clavarino, professore di diritto e procedura criminale nell'*Académie Impériale* di Genova, cfr. L. SINISI, *Giustizia e giurisprudenza cit.*, pp. 431-434).

di vigilanza e di collegamento con il governo centrale, vennero affidati a giuristi non solo di esperienza, ma anche piemontesi di nascita<sup>44</sup>. A parte tale motivata eccezione, per lo più confermata negli anni successivi, tutte le altre cariche dall'Avvocato dei poveri sino agli attuari e agli uscieri furono di regola affidate, secondo l'indirizzo moderato scelto per le nomine dei senatori, a sudditi liguri<sup>45</sup>.

Entrati nell'esercizio delle loro funzioni dal primo giugno 1815, i nuovi giudici del Ducato di Genova dovettero affrontare da subito svariati problemi connessi all'entrata in vigore delle nuove leggi e all'applicazione delle vecchie alle controversie sorte durante i passati regimi e non ancora definite<sup>46</sup>. Si dimostrarono in genere all'altezza della situazione e i primi anni della Restaurazione poterono così trascorrere senza particolari problemi nel settore della giustizia<sup>47</sup>.

---

<sup>44</sup> Si trattò nella fattispecie del cuneese Giuseppe Barbaroux, già avvocato di successo e presidente della commissione che realizzò il Regio Regolamento genovese, e dell'avvocato Ludovico Pinelli di Cuorné che, avendo ricoperto durante il periodo napoleonico importanti cariche giudiziarie, dimostra una volta di più come, anche negli antichi Stati, il Governo sabauda non mise in atto una politica di sistematiche epurazioni (su queste figure e sul fatto che, a parte i primi mesi di attività, a seguito della partenza del Barbaroux per un incarico diplomatico a Roma, i due uffici si trovarono di regola affidati ad una stessa persona che fino alla fine della vita del Senato figurò come titolare di un ufficio e reggente dell'altro cfr. L. SINISI, *Giustizia e giurisprudenza* cit., pp. 130-133, 452-456).

<sup>45</sup> Per quanto concerne la carica di Avvocato generale e reggente dell'ufficio dell'Avvocato fiscale generale, l'unica eccezione nei 33 anni di vita del Senato che vide l'affidamento della stessa carica ad un genovese fu quella di Marcello Staglieno il quale rivestì tali funzioni dal 1826 alla sua nomina a Secondo presidente della Regia Camera dei conti nel 1829 (*Ibidem*, p. 454).

<sup>46</sup> In tale senso riscontriamo, prendendo come riferimento alcune sentenze del Senato di Genova, non poche volte il ricorso al diritto comune come fonte sussidiaria in mancanza di norme statutarie, diverse altre in cui si utilizzano queste ultime e molte in cui si riscontra l'applicazione dell'eclettico sistema instauratosi a seguito della « felice riunione » con gli Stati sabaudi; la giurisprudenza del supremo tribunale genovese poté così fornire nel panorama delle corti giudiziarie dell'Italia preunitaria utili indirizzi circa il modo di risolvere le questioni di diritto transitorio e non solo agli organi giudicanti subalterni (sul tema cfr. L. SINISI, *Giustizia e giurisprudenza* cit., pp. 302-310).

<sup>47</sup> Fra le poche eccezioni a questa situazione si segnala, in particolare nell'ambito dell'amministrazione della giustizia criminale, il problema che si pose in merito all'applicazione della pena capitale ai responsabili di alcune fattispecie criminose particolarmente gravi per le quali il Regio Regolamento, sulla scia delle Costituzioni piemontesi, prevedeva modalità singolarmente cruento come il supplizio della « ruota » (P. II, tit. XXIII, cap. VI, n. 2) scon-

Con l'introduzione del nuovo ordinamento giudiziario di tipo sabauda venne però a proporsi per l'ambiente ligure un diverso modo di concepire il ruolo non solo giuridico, ma anche sociale dell'impiego nella magistratura<sup>48</sup>. A parte le nomine dei primi magistrati che furono condizionate non poco da considerazioni di natura politica, negli anni successivi per ricoprire i posti rimasti vacanti per morte, giubilazione o trasferimento si cominciò a seguire la prassi affermatasi negli Stati sabaudi di antico regime: stante la divisione della magistratura in due fasce di giudici in cui era difficile che si verificasse il passaggio dai livelli inferiori (giudicature di mandamento) a quelli di vertice (Senato), per giungere a questi ultimi bisognava seguire una lunga trafila che partiva, dopo la laurea e i due anni di praticantato presso un « avvocato postulante », da un non breve periodo di tirocinio non retribuito come « volontari », prima presso l'Ufficio dell'Avvocato dei poveri, poi presso uno dei due Uffici generali<sup>49</sup>. Solo chi fosse fortemente motivato e godesse

---

sciuto nella Liguria di Antico Regime; proprio in considerazione di tale estraneità alle tradizioni locali, il Senato il 3 gennaio 1816 prese la coraggiosa decisione di disapplicare la norma regia e, pur trovandosi a giudicare un caso di « grassazione » aggravata da duplice omicidio che avrebbe richiesto senz'altro il ricorso a tale supplizio, dispose la pubblica impiccagione del reo senza alcun aggravio di quelle « esemplarità » (consistenti nell'applicazione delle tenaglie prima del supplizio e nello squartamento del cadavere dopo) che, insieme all'arrotamento, sarebbero poi state abolite in tutti gli Stati di terraferma nel 1831 a seguito dell'ascesa al trono di Carlo Alberto (Archivio di Stato di Genova (ASGE), *Archivio della R. Corte d'Appello di Genova [Regio Senato]*, 1942, pp. 84-87, Sentenza criminale nella causa del Regio Fisco contro Giacomo Pruzzo; per alcune testimonianze circa l'applicazione di tali anacronistiche sanzioni negli antichi Stati sabaudi durante i primi anni della Restaurazione cfr. M. ORTOLANI, *Quelques affaires d'assassinat devant le Sénat de Nice durant la Restauration sarde 1814-1848*, in *Les Sénats de la Maison de Savoie (Ancien régime - Restauration)*, a cura di G.S. PENE VIDARI, Torino 2001, pp. 55-80).

<sup>48</sup> A parte il breve periodo rivoluzionario-napoleonico in cui la Liguria conobbe un ordinamento giudiziario moderno di impronta francese, durante l'Antico regime non vi furono percorsi ben definiti di carriera in questo settore, caratterizzato da un complicato sistema di magistrature e giudici di matrice medievale che, ancora vigente nella Serenissima Repubblica fino al 1797, prevedeva solo nella Rota civile e nella Rota criminale la presenza di giudici togati di origine straniera, mentre per il resto il coinvolgimento dei giuristi locali avveniva perlopiù nelle vesti di consultori di magistrature formate da membri non togati dell'aristocrazia di governo, in quelle di giudici delegati dalle stesse magistrature, nonché in quelle di vicari dei giudicanti del Dominio (per una panoramica sugli organi preposti all'amministrazione della giustizia nella Stato genovese in età moderna cfr. G. FORCHERI, *Doge Governatori Procuratori Consigli e Magistrati della Repubblica di Genova*, Genova 1968, pp. 97-192).

<sup>49</sup> Benché non istituzionalizzata (non era infatti contemplata dalle *Regie Costituzioni* e di conseguenza neppure dal *Regio Regolamento* per il Ducato di Genova), alla figura del vo-

di qualche rendita poteva quindi resistere alla tentazione di intraprendere la strada della professione forense, almeno all'inizio sicuramente più redditizia, per accedere finalmente, quando si fosse liberato, al primo posto retribuito della carriera rappresentato da quello di sostituto dell'Avvocato dei poveri. Quanto fosse diversa sotto questo aspetto la situazione delle province liguri se ne accorse ben presto l'Avvocato generale Somis di Chiavrie che agli inizi degli anni '20 rilevava come Genova non rassomigliasse «per niente a Torino. Di costà l'entrar negli Uffici generali è desiderato, di qua conviensi che, salvo l'onore, e con ogni riserva, si vada in cerca di chi possa servire il Principe e lo Stato»<sup>50</sup>. Furono quindi i posti di sostituto nei due uffici dell'Avvocato generale e dell'Avvocato fiscale generale a costituire, durante l'intera parabola della Suprema magistratura genovese, il principale trampolino di lancio per l'accesso alla porpora senatoria, mentre decisamente più rari furono i casi di promozioni di presidenti di tribunali provinciali.

L'eliminazione delle non poche «divergenze fra le leggi vigenti nel Piemonte e quelle vigenti nel Ducato di Genova», che come si è detto toccavano anche la procedura e l'ordinamento giudiziario, fu vista agli inizi del 1820 come un obiettivo primario della Giunta superiore di legislazione creata sotto gli auspici del ministro Prospero Balbo, il cui avvento alla guida della Segreteria di Stato per gli affari interni sembrò aprire la strada a un recupero dei benefici di

---

lontano, normale base di partenza per la carriera in magistratura, veniva riconosciuta una certa dignità tanto è vero che la sua nomina doveva comunque ottenere il gradimento del sovrano (sul fondamentale ruolo dei volontari per il funzionamento degli Uffici dell'Avvocato dei poveri nonché di quelli dell'Avvocato generale e dell'Avvocato fiscale generale che, oberati di lavoro, non potevano evadere le pratiche loro affidate col solo ministero dei sostituti cfr. L. SINISI, *Giustizia e giurisprudenza* cit., pp. 116-117).

<sup>50</sup> ASTO, Corte, *Materie giuridiche*, Senato di Genova, marzo 2, lettera datata 22 novembre 1823. Se infatti nelle vecchie province sabaude l'entrare negli Uffici generali come volontario rimaneva cosa ambita dal momento che la stessa nobiltà non disdegnava l'impiego in magistratura e i ceti emergenti vedevano in questa carriera una strada che poteva portare, oltre che a posizioni di prestigio, ad onorificenze e titoli nobiliari, ben diverso era l'atteggiamento al riguardo nelle nuove province liguri dove invece ben poca attrattiva riscuoteva per tradizione la carriera in magistratura non solo nei giovani aristocratici, ma anche in quelli appartenenti al ceto borghese che dopo tanti sacrifici preferivano mettere al più presto a profitto le loro conoscenze con l'esercizio professionale (sulla figura di Giambattista Somis [Torino 1763-1839], giurista e letterato che nel periodo genovese della sua carriera si distinse anche per la composizione di dotti ed eleganti discorsi di inaugurazione degli anni giudiziari si veda L. SINISI, *Giustizia e giurisprudenza* cit., pp. 453-454 e *passim*).

una più moderna legislazione goduti durante il precedente regime<sup>51</sup>. I moti costituzionali del 1821 e la loro pronta repressione bloccarono sul nascere questo processo che però poté, di lì a poco, proseguire in toni più prudenti attraverso alcune riforme che interessarono il settore della giustizia<sup>52</sup>.

Particolarmente importante fu il Regio Editto 27 settembre 1822 che, sia pur con qualche difetto, cercò di ammodernare il vecchio sistema di giudicature tornato in vita con la Restaurazione<sup>53</sup>. La riorganizzazione dell'apparato giudiziario doveva avvenire attraverso lo stabilimento in ogni provincia di organi collegiali di prima istanza che, col nome di «Tribunali di prefettura», avrebbero assunto vaste competenze in materia civile e criminale fungendo da organi intermedi fra i Senati e i giudici minori (Giudici di mandamento e Luogotenenti)<sup>54</sup>. È evidente che, per il Ducato di Genova, non si trattò di una novità sconvolgente dal momento che proprio le province liguri, con i Consigli di giustizia, avevano di fatto svolto sin dal 1815 una funzione di banco di prova per una riforma in questo senso; si trattò in questo caso di trasformare in Tribunali di prefettura i sei Consigli di giustizia di Novi, Sarzana, Chiavari, Savona, Finale e Oneglia nonché il Tribunale di seconda cognizione di Genova partendo già da una base, seppur parzialmente differente, di organo collegiale rispetto a un organo monocratico, il Prefetto, prevalente fino allora negli altri Stati di terraferma<sup>55</sup>. Sempre se-

---

<sup>51</sup> In questo contesto si arrivò persino a pensare di abbandonare, per quanto riguardava soprattutto il diritto civile sostanziale, il vecchio schema delle Regie Costituzioni per seguire «l'ordine e la distribuzione delle materie che già si ha nella maggior parte delle vigenti legislazioni, e specialmente in quella che già si osserva a Genova» rappresentata da quel *Code Napoléon* che sia aveva ancora un certo imbarazzo a nominare espressamente (ASTO, Corte, *Materie giuridiche*, Regie Costituzioni, mazzo 6, fasc. 26, *Progetto di riforma della legislazione in relazione alle leggi vigenti nel Ducato di Genova*; sulla figura del Balbo che durante il periodo napoleonico fu anche rettore dell'Ateneo torinese, cfr. G.P. ROMAGNANI, *Prospero Balbo intellettuale e uomo di Stato 1763-1837*, II, *Da Napoleone a Carlo Alberto 1800-1837*, Torino 1990, p. 430 e sgg.).

<sup>52</sup> Per una panoramica sui principali interventi legislativi emanati dal re Carlo Felice fra il luglio e il settembre del 1822 cfr. L. SINISI, *Giustizia e giurisprudenza* cit., pp. 70-71.

<sup>53</sup> Cfr. *Regio Editto 27 settembre 1822*, in *Raccolta di R. Editti, Proclami, manifesti* cit., XVIII, pp. 321-332.

<sup>54</sup> Sulla riforma giudiziaria felicianiana cfr. da ultimo F. AIMERITO, *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, Milano 2008, pp. 69-79.

<sup>55</sup> Sulle principali caratteristiche che differenziavano i Tribunali di prefettura dai Consigli di Giustizia, rappresentate in sostanza da un organico più snello e da minori poteri del Prefetto rispetto al Senatore reggente, cfr. L. SINISI, *Giustizia e giurisprudenza* cit., p. 71.

guendo il modello di ciò che era già stato fatto per il Genovesato, con lo stesso editto si provvide a generalizzare a tutti i Tribunali di prefettura di terraferma e a tutte le giudicature di mandamento da essi dipendenti l'obbligo di motivare le sentenze in materia civile<sup>56</sup>.

Un'altra importante innovazione di questa legge, che consisteva in una « specie di transazione fra le forme francesi e le Regie Costituzioni », fu rappresentata dall'abolizione del vecchio sistema delle sportule. Già molto diffuso negli stati di antico regime, compresa la stessa Repubblica genovese, e prontamente abolito dal governo francese assertore del principio della giustizia come funzione statale e perciò gratuita, esso era stato inopinatamente reintrodotta con la Restaurazione secondo lo stile piemontese che, se prevedeva tali tasse a carico delle parti come integrazione a una retribuzione dei giudici non molto elevata, peggiorava notevolmente la situazione del personale di cancelleria costretto a vivere esclusivamente sulla percezione di tali tasse<sup>57</sup>. Non a caso proprio da Genova si erano levate, sin dai giorni successivi all'annessione, delle proteste nei confronti di tale sistema di cui si richiedeva una pronta abolizione; come aveva asserito un nuovo suddito rivolgendosi alla Regia Delegazione, non solo si dovevano levare di mezzo le sportule, ma bisognava anche dare ai giudici un decoroso stipendio se si voleva una « buona giustizia » poiché il decoro della magistratura e il bene dei popoli esigge che [la giustizia] sia gratuita e che i giudici siano decentemente retribuiti »<sup>58</sup>.

Con la riforma del 1822 ciò fu finalmente possibile e così, a seguito dell'approvazione di una nuova tabella stipendiale annessa all'Editto, l'im-

---

<sup>56</sup> Sull'importanza di questo punto cfr. *ibidem*, pp. 86-92.

<sup>57</sup> Particolarmente grave si manifestò la situazione in ambito criminale dove, a fronte di una notevole mole di lavoro, si registravano introiti molto bassi essendo la maggior parte delle cause originate da delitti minimi e per di più commessi da nullatenenti impossibilitati a pagare alcun diritto agli attuari; a tale riguardo il responsabile della Segreteria criminale del Senato di Genova insieme ad un suo attuario nel 1816 avevano rivolto una supplica al sovrano in cui si metteva in evidenza come la loro situazione fosse nettamente peggiorata rispetto al periodo del « regime dell'Aristocrazia genovese » in quanto il sistema sportulario allora vigente, appoggiato ad una tariffa molto dettagliata, prevedeva pur sempre come base retributiva « un condecante salario fisso » (ASTO, Corte, *Materie giuridiche*, Senato di Genova, mazzo 2, lettera datata 7 settembre 1816).

<sup>58</sup> ASTO, Corte, *Paesi*, Paesi in genere e per province, Provincia di Genova, mazzo 53, Osservazioni sull'ordine giudiziario di Angelo Maragliano, doc. datato Genova, 27 gennaio 1815.

piego in magistratura cominciò a divenire più appetibile anche per i giovani laureati liguri.

#### 4. *Epilogo*

Tirando le fila del discorso possiamo dire che la politica del governo sabauda in relazione alle misure da adottare nel settore della legislazione e della giustizia a seguito della « riunione » della Liguria al Piemonte fu improntata a un saggio pragmatismo, di certo non molto spontaneo almeno all'inizio, ma che alla lunga era destinato a produrre risultati positivi e non solo nelle nuove province.

Scartata quasi subito l'ipotesi di una completa estensione della vecchia legislazione subalpina, pur sostenuta da qualche eminente personalità (non solo piemontese), il regio governo si comportò con prudente moderazione; tale scelta, che solo in questo caso dava davvero luogo a una sorta di « privilegio » nei confronti delle vecchie province ritornate al sistema legislativo di antico regime basato sulle Regie Costituzioni, fu nel prosieguo gravida di conseguenze per l'intero Regno sabauda<sup>59</sup>.

Alla conservazione dei due migliori prodotti della codificazione napoleonica e all'introduzione di alcune significative riforme sul versante della legislazione in generale, corrispose in particolare su quello della giustizia l'adozione di un sistema di impronta piemontese che, non privo però di peculiarità, vide fra l'altro il governo sabauda astenersi dal piemontesizzare gli organici della magistratura, favorendo piuttosto la nomina di soggetti liguri di comprovata esperienza senza dare troppo peso al fatto che molti di loro avevano servito i precedenti regimi compreso quello della Francia imperiale. Una tale condotta attirò consensi soprattutto nelle Riviere, meglio predisposte a una rapida integrazione nella nuova realtà statutale, e a ben vedere non mancò neanche a Genova chi, come l'avvocato Ferdinando Badano autore di alcune interessanti riflessioni indirizzate al ministro Vallesa su come favorire « la prosperità della Liguria incorporata collo Stato di Sua Maestà il Re di Sardegna », guardò con favore al nuovo regime<sup>60</sup>.

---

<sup>59</sup> L. SINISI, *Giustizia e giurisprudenza cit.*, pp. 247-250 e *passim*.

<sup>60</sup> In particolare l'avvocato Badano (genovese ma, non a caso, di origine provinciale) aveva identificato come mezzi principali che avrebbero procurato la prosperità al popolo ligure: « florido commercio, moderazione di pubbliche imposizioni, retta amministrazione della

La Liguria, in definitiva, poté quindi svolgere all'interno degli Stati sabaudi le funzioni di avamposto culturale e di laboratorio legislativo in vista di un ritorno generalizzato al diritto codificato a seguito della svolta carloalbertina<sup>61</sup>. In tali settori si può quindi concludere che non si verificò il tanto temuto (ma anche da alcuni tanto desiderato) fenomeno della completa «piemontesizzazione» degli ordinamenti, bensì l'elaborazione di strumenti normativi più idonei – perché frutto dell'incontro fra il vecchio e il nuovo e quindi fra l'elemento piemontese e quello franco-genovese – a garantire una più agevole integrazione della Liguria nel Regno sardo-piemontese, strumenti destinati in un secondo momento a favorire gli sviluppi della legislazione sabauda anche in vista di un processo di unificazione nazionale, non solo sotto il profilo politico, ma anche sotto quello giuridico.

---

giustizia ed elezione di buoni impiegati» (cfr. ASTO, Corte, *Materie politiche per rapporto all'estero*, Carte politiche diverse, mazzo 2, «Brevi riflessioni dell'avvocato Ferdinando Badano cittadino genovese sopra i mezzi più efficaci per procurare la prosperità della Liguria incorporata colli Stati di Sua Maestà il Re di Sardegna dedicate a Sua Eccellenza il signor conte di Valesa suo Ministro degli affari esteri», gennaio 1815, c. 23). Sulla prevalente inclinazione da parte della popolazione savonese ed in genere dei ponentini verso l'unione con lo Stato sabauda cfr. I. SCOVAZZI, *Savona e la Sabazia nel risorgimento italiano (1814-1870)*, Varazze 1961, pp. 13-17.

<sup>61</sup> L. SINISI, *Giustizia e giurisprudenza cit.*, pp. 247-250 e *passim*.

## INDICE

<i>Prefazione</i>	pag.	5
<i>Riccardo Musso</i> , Duchi di Savoia e marchesi di Finale tra medioevo ed età moderna	»	11
<i>Andrea Lercari</i> , Patrizi e notabili liguri fra Repubblica di Genova e Corte dei Savoia	»	33
<i>Pierpaolo Merlin</i> , Una scomoda vicinanza: Savoia e Genova nel secondo Cinquecento	»	57
<i>Frédéric Ieva</i> , Il Principe di Piemonte nella guerra lampo del 1625	»	81
<i>Diego Pizzorno</i> , Il cannone e l'eversione. La minaccia sabauda nei primi tre decenni del Seicento	»	99
<i>Blythe Alice Raviola</i> , Genova per noi. Feudatari, nobili, banchieri e altri liguri nel Piemonte della prima età moderna	»	121
<i>Giuliano Ferretti</i> , Conquérir et conserver. Gênes et Turin dans la politique de la France au XVII <sup>e</sup> siècle	»	143
<i>Giovanni Assereto</i> , La diplomazia della gentilezza. Gli atti di cortesia della Repubblica di Genova nei confronti della dinastia sabauda	»	163
<i>Enrico Lusso</i> , Territorio, infrastrutture e tutela militare. I confini sabaudogenovesi in età moderna	»	187
<i>Luca Lo Basso</i> , Evoluzione delle marine da guerra e costruzione dello Stato moderno: Genova e Savoia, due percorsi a confronto (secc. XVI-XVIII)	»	215

<i>Paola Bianchi</i> , Fomentare e regolare le rivolte. L'intervento sabaudò nelle vicende còrse durante le guerre di successione settecentesche	pag. 237
<i>Paolo Calcagno</i> , Lo sguardo del Savoia sul Ponente ligure: la raccolta di informazioni da parte degli ufficiali sabaudi durante l'occupazione di metà Settecento (1746-1749)	» 251
<i>Paolo Cozzo</i> , «Due croci vittoriose ed ammirabili». Stato sabaudò e Repubblica di Genova: legami e tensioni fra geografia ecclesiastica, vita religiosa e dimensione devozionale	» 271
<i>Luisa Piccinno</i> , Relazioni economiche e scambi commerciali tra Liguria e Piemonte in età napoleonica	» 291
<i>Pierangelo Gentile</i> , 1814. Genova e i giochi della diplomazia: dalla Repubblica restaurata all'annessione al Piemonte	» 313
<i>Lorenzo Sinisi</i> , Uno statuto privilegiato o una moderata piemontesizzazione? Legislazione e giustizia nel Genovesato sabaudò dei primi anni della Restaurazione	» 331
<i>Emiliano Beri</i> , Genova piazzaforte: da capitale della Repubblica a cittadella del Piemonte	» 355
<i>Gian Savino Pene Vidari</i> , I tribunali di commercio	» 377
<i>Andrea Zappia</i> , «In rimpiazzo dell'antico Magistrato». La Pia Giunta della redenzione degli schiavi di Genova e il riscatto degli ultimi captivi liguri all'indomani dell'annessione al Piemonte (1815-1823)	» 399
<i>Paola Casana</i> , Prospettive di integrazione normativa in campo commerciale tra Piemonte e Liguria nei primi anni della Restaurazione. Le proposte di Ignazio Ghiliossi di Lemie	» 421
<i>Andrea Merlotti</i> , Nobiltà e corte nella Genova della Restaurazione	» 445
<i>Stefano Verdino</i> , Strade e viaggiatori nella Liguria sabauda	» 467

<i>Silvia Cavicchioli</i> , Manifestazioni pubbliche e drammaturgie patriottiche. I rapporti tra Genova e Torino durante il regno di Carlo Alberto	pag. 487
<i>Umberto Levra</i> , Corografia e storiografia pro e contro l'unione 1815-1861	» 511
Sommari e parole significative - Abstracts and key words	» 527

ISBN - 978-88-97099-27-7 (a stampa)  
ISBN - 978-88-97099-25-3 (digitale)

ISSN 2421-2741 (a stampa)  
ISSN 2464-9767 (digitale)

---

*finito di stampare nel dicembre 2015*  
*Status S.r.l. - Genova*